



CAPITANERIA DI PORTO
AUTORITÀ MARITTIMA DELLO STRETTO
MESSINA

Tel. +39 (0) 090.344444 Centr. +39 (0) 090.45830 - Telefax + 39 (0) 0905730832

Casella Posta Elettronica – so.cpmessina@mit.gov.it

ORDINANZA N° 33/2016

Il Capo del Circondario marittimo di Messina:

- VISTA** la denuncia di rinvenimento di presunti residuati bellici pervenuta in data 10/05/2016 con la quale veniva segnalato la presenza di n. 2 (due) probabili ordigni bellici, nella zona di mare antistante la località Torre faro del Comune di Messina ad una distanza dalla costa più precisamente in posizione compresa tra i seguenti punti di coordinate: A) 38°16' 12,09" N 15° 39' 05,03" E; B) 38°16' 12,48" N 15° 39' 05,28" E; C) 38°16' 12,40" N 15° 39' 06,22" E; D) 38°16' 11,70" N 15° 39' 06,31" E
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire possibili incidenti a persone e/o cose a tutela della pubblica incolumità e garantire la sicurezza della navigazione
- VISTI** gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento d'Esecuzione;

RENDE NOTO

- **CHE NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE LA LOCALITÀ TORRE FARO DEL COMUNE DI MESSINA E PIÙ PRECISAMENTE IN POSIZIONE COMPRESA TRA:**

- **A) φ : 38° 16' 12,09" N - λ : 015° 39' 05,03" E;**
- **B) φ : 38° 16' 12,48" N - λ : 015° 39' 05,28" E;**
- **C) φ : 38° 16' 12,40" N - λ : 015° 39' 06,22" E;**
- **D) φ : 38° 16' 11,70" N - λ : 015° 39' 06,31" E,**

È STATA DENUNCIATA LA PRESENZA DI DUE PRESUNTI ORDIGNI DI NATURA BELLICA;

- **CHE NELLE MORE DEGLI ACCERTAMENTI E DELL'EVENTUALE BONIFICA, LO SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO È DA RITENERSI PERICOLOSO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ;**

ORDINA

- Art. 1** Con effetto immediato, nello specchio acqueo in premessa meglio citato, è vietata, per un raggio di 200 mt. dalla perpendicolare di giacenza dei presunti ordigni: la balneazione, la navigazione e la sosta di natanti, nonché la pesca e ogni attività subacquea e diportistica in genere.
I natanti e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione, devono procedere prestando particolare attenzione e con l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
- Art. 2** Non sono soggette al divieto di cui all'art. 1, le unità navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, nonché le unità militari in genere in ragione del loro ufficio.
- Art. 3** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Messina, 20/05/2016

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Nazzareno LAGANÀ

[Firma autografa dei nomi e dei soggetti responsabili sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 - comma 2 - D.Lgs. 12/02/1993 n. 39]
L'originale è custodito negli atti della scrivente Capitaneria di Porto